



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: ISTITUTI GENERALI DEI CONTRATTI PUBBLICI

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V-ter, 20/12/2024, n. 23183: Stipula del contratto. Eccezionalità della deroga del termine. Inutile scadenza per fatto dell'appaltatore. Legittimità della revoca dell'aggiudicazione.

Il TAR Lazio ha ritenuto legittima la revoca dell'aggiudicazione per l'atteggiamento manifestamente dilatorio dell'impresa aggiudicataria, che non ha consentito il rispetto del termine fissato dall'art. 18, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 per la stipula del contratto, pregiudicando il positivo conseguimento del risultato di affidamento ed esecuzione del contratto con la massima tempestività, in assenza di legittimi e comprovati impedimenti.

Richiamando una serie di pronunce del Consiglio di Stato il T.A.R. ha ribadito che sebbene *"il termine di sessanta giorni per la stipulazione del contratto di appalto o di concessione sebbene non abbia natura perentoria deve essere letto alla luce della normativa nella materia dei contratti pubblici che converge univocamente nel senso di ritenere la conclusione del contratto un adempimento da definirsi nel tempo più rapido possibile"* (Cons. Stato, sez. III, 21 giugno 2023, n. 6074);

Nella sentenza si rimarca inoltre che il termine in questione deve considerarsi derogabile solo in via di eccezione, con conseguenziale obbligo di motivazione per la stazione appaltante, in ordine al preminente interesse pubblico che giustifichi l'eventuale dilazione quale deroga alla spedita conclusione del contratto, *"in potenziale contrasto con l'interesse prevalente alla esecuzione puntuale dei connessi adempimenti contrattuali, in una dinamica improntata sempre più a criteri di massima accelerazione"* (Cons. Stato, n. 6074/2023, cit.); Si evidenzia, infine, che la procedura di cui al d.lgs. n. 36/2023 è finalizzata a mettere l'Amministrazione nelle condizioni di esercitare al meglio le sue funzioni, sicché sarebbe paradossale affermare che, espletata la procedura e selezionato l'operatore economico, non vi sia poi alcun termine cogente entro il quale l'appalto debba essere effettivamente e compiutamente eseguito sulla base di un regolare contratto e che, in definitiva, *"consentire termini indeterminati e liberi per l'esecuzione del contratto, dopo l'esperimento della procedura, significherebbe negare contraddittoriamente quel bisogno [...] che ha mosso l'amministrazione a procedere (secondo un dovere funzionale, peraltro, di razionale programmazione [...]) e che ha giustificato l'indizione della procedura [...]". Il che cozzerebbe frontalmente con il principio di buona amministrazione e con i principi di economicità, efficacia, tempestività ripetutamente richiamati nel codice dei contratti pubblici"* (cfr. Cons. Stato, n. 6074/2023);

Quanto alla legittimità dell'utilizzo dello strumento della revoca, la sentenza precisa che *"il procedimento di evidenza pubblica ha, in effetti, scopi e valenza unitari, fino al momento della stipula del contratto, che non solo consentono - ma anzi impongono, nell'interesse pubblico, anche ai fini della revoca dell'aggiudicazione - la valutazione di tutte le circostanze e gli elementi concernenti il raggiungimento in concreto dell'obiettivo di scegliere l'operatore economico più serio ed affidabile per la migliore e tempestiva esecuzione dell'appalto"* (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5354; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2021, n. 4248) e che non può dunque considerarsi illegittimo l'esercizio del potere di revoca spettante all'Amministrazione intimata, quale *"strumento autoritativo rimotivo preordinato a reagire all'inadempimento agli obblighi strumentali dell'aggiudicatario"* (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5354).

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202413271&nomeFile=202423183_20.html&subDir=Provvedimenti